

CAPO III - Obblighi

Art. 24

(Partecipazione alle sedute)

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare le assenze.
2. In caso di assenza, la giustificazione avviene mediante comunicazione all'Ufficio del Consiglio Comunale, prima dell'inizio del Consiglio, con ogni possibile modalità.
3. Il Presidente del Consiglio dà lettura, appena ultimato l'appello, delle giustificazioni pervenute.
4. Il Consigliere decade dalla carica se non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive oppure alla metà delle sedute nel corso dell'anno.

Art. 25

(Astensione)

1. Il Consigliere deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero degli altri casi previsti dalla normativa vigente e ciò anche nella fase istruttoria di competenza della Commissione alla quale l'argomento è affidato per la trattazione.
Gli Assessori, negli stessi casi, devono astenersi dal partecipare alla seduta del Consiglio e di Commissione.
2. In attuazione del comma 1, dell'art.78 del D.Lgvo N. 267/2000, non partecipano alle discussioni e alle conseguenti votazioni, relative a specifiche deliberazioni aventi contenuto non vincolato, i Consiglieri che si trovino in posizione di conflitto di interessi con il Comune o con, Aziende, Enti, Istituzioni, Società, Consorzi da esso controllati o a partecipazione comunale.
3. Il Consigliere che si allontani dalla sale delle adunanze a causa di tale incompatibilità informa il Segretario, che ne dà atto a verbale.
Il Presidente della seduta provvede a richiamare il Consigliere una volta conclusa la trattazione del punto sul quale si è verificata l'incompatibilità.

CAPO IV – Indennità di funzione – assicurazione e patrocinio legale

Art. 26

(Indennità di presenza - rimborso spese)

1. I Consiglieri hanno diritto a percepire per la partecipazione ad ogni seduta di consiglio e di commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato nei limiti previsti dalle norme vigenti.
In nessun caso l'ammontare percepito complessivamente in un mese da un consigliere comunale (per la partecipazione a Consigli e Commissioni consiliari) può superare un importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco;
2. I consiglieri devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti e speciali cui sono assegnati.
Il Consigliere è considerato assente dalla seduta del Consiglio comunale se non risponde all'appello iniziale o al secondo appello e in tal caso manchi il numero legale. Nel caso dell'accertata mancanza del numero legale, anche ai consiglieri presenti che abbiano risposto all'appello non spetta il gettone di presenza.
Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, informare la segreteria del Consiglio perché ne prenda nota a verbale. Ai fine della corresponsione del gettone di presenza è considerato assente il consigliere che partecipi ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari per meno della metà della durata della seduta;
3. Agli assessori e consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del territorio comunale su incarico rispettivamente del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ~~nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo la cui misura è stabilita con decreto del Ministero competente;~~

Art. 27

(Assicurazione e patrocinio legale)

1. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento.
2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento, salva la restituzione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva.
3. E' salvaguardata la libertà di scelta del professionista cui affidarsi per la difesa da parte del Consigliere.

CAPO V - Cessazione anticipata del mandato elettivo

Art. 28

(Dimissioni dalla carica)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Consiglio ed acquisite al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni dalla loro presentazione, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, previo accertamento, nei confronti dei Consiglieri subentranti, dell'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. La surroga avviene con separate deliberazioni adottate seguendo l'ordine temporale di presentazione al Protocollo Generale di cui al comma 1.

Art. 29

(Sospensione, rimozione)

1. I Consiglieri sospesi o rimossi dalla carica, in base a provvedimento adottato ai sensi di legge, sono sospesi o cessano dalla carica dalla data di notifica dello stesso, fatte salve le disposizioni di legge. Il Consiglio ne prende atto e adotta i provvedimenti conseguenti, su proposta del Presidente, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento.
2. In particolare, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio delibera la supplenza per l'esercizio delle relative funzioni, ai sensi di legge.
3. Il Consigliere comunale sospeso dalla carica, per il tempo di tale sospensione, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti al mandato, sia nell'ambito del Comune, sia in Aziende, Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e comporta il reintegro immediato e l'esercizio di ogni conseguente diritto da parte del Consigliere. Di tale situazione è garante, adottando ogni dovuto provvedimento, il Presidente del Consiglio.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI

CAPO I – Disciplina delle sedute

Art. 30

(Programmazione dei lavori)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale programma periodicamente, di norma ogni mese, l'attività consiliare, sentiti il Sindaco, il Vicepresidente e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari al fine di garantirne il buon andamento. ~~Il programma dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni è predisposto per periodi di tempo di norma bimestrali, tenendo conto delle priorità indicate dal Sindaco e delle proposte della conferenza dei Capigruppo copia del programma viene trasmessa ai Consiglieri all'inizio di ogni bimestre.~~ Sulla base del programma, il Presidente del Consiglio formula il calendario dei lavori, contenente gli argomenti e le sedute dedicate alla loro trattazione.
2. ~~Il Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente, organizza l'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni, programmandone i lavori. Sulla base del programma, il Presidente del Consiglio formula il calendario dei lavori, contenente gli argomenti e le sedute dedicate alla loro trattazione.~~
3. Anche ai fini della programmazione dei lavori e della predisposizione dell'Ordine del giorno delle adunanze del Consiglio, è stabilito che l'esame delle proposte di atti deliberativi preceda la discussione di mozioni. L'esame delle proposte di atti deliberativi di iniziativa della Giunta precede l'esame di proposte di atti deliberativi di iniziativa dei Consiglieri. Il Presidente dell'adunanza ha facoltà di riunire per la discussione e la votazione proposte o mozioni su argomenti connessi o affini.
- 4.3 Il Presidente del Consiglio può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, dopo aver informato la Conferenza dei Capigruppo di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se necessario, di tenere sedute supplementari per la loro trattazione.

Art. 31

(Sede e settori dell'aula riservati)

1. Le adunanze si tengono di norma a Palazzo Mezzabarba nell'apposita sala in cui sono riservati gli spazi per i Consiglieri, il Presidente, la Giunta comunale, il Pubblico e gli organi di informazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell'aula riservata al Consiglio. Oltre al Segretario Generale o suo sostituto e al personale di servizio, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa, di volta in volta, la presenza di dirigenti, funzionari o consulenti anche per illustrare proposte di provvedimenti, regolamenti e progetti.
3. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere comunale

che ne impediscano le normali capacità motorie e/o sensoriali, è ammessa la presenza, accanto al Consigliere stesso, di un assistente personale di sua fiducia che lo coadiuva nelle sue funzioni

~~Il giorno nel quale si tiene l'adunanza e per tutta la sua durata, all'esterno della residenza comunale vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, il Gonfalone del Comune e la bandiera dell'Unione Europea e della Regione Lombardia.~~

- 4 Il giorno nel quale si tiene l'adunanza e per tutta la sua durata, all'esterno della residenza comunale vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, il Gonfalone del Comune e la bandiera dell'Unione Europea e della Regione Lombardia. Gli stessi vessilli sono esposti nell'aula consiliare
54. Il Presidente del Consiglio può stabilire, per motivate ragioni, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso da Palazzo Mezzabarba sentiti il Vicepresidente del Consiglio nonchè i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Art. 32

(Disciplina delle sedute)

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati. L'assegnazione dei banchi ai Gruppi Consiliari è decisa dalla conferenza dei Presidenti dei Gruppi. In caso non venga raggiunto un accordo, decide il Presidente.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia il Presidente può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai Consiglieri di iscriversi.
3. Il Presidente deve garantire che nessun Consigliere possa essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 33

(Comportamento dei Consiglieri)

1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente. Essi devono mantenere un comportamento atto ad evitare qualsiasi disturbo al corretto svolgimento dei lavori consiliari, causato anche dall'utilizzo di strumentazioni informatiche e di telefonia mobile.
2. Qualora il Consigliere non mantenga un comportamento corretto, il Presidente lo richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale.
3. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo

atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e i membri della Giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il Presidente può sospendere la seduta. Il Presidente può, in ogni caso, proporre al Consiglio l'interdizione del Consigliere dai lavori dell'assemblea da una a tre sedute.

4. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide mediante votazione a maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti.

Art. 34
(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico, ammesso ad assistere alle sedute, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di pensiero, di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate.
2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli lo svolgimento della seduta, il Presidente può disporre, richiedendo l'intervento degli Agenti di Polizia Municipale Locale, lo sgombero dell'aula da parte dei disturbatori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art. 35 andrà trattato insieme al 57
(Verifica del numero legale)

1. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Presidente può attendere 5 minuti prima di procedere all'appello nominale.
2. Il Presidente, se constata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.
3. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

Art. 36
(Sedute pubbliche ed aperte)

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Non sono pubbliche le sedute nei casi di cui al successivo articolo 37.
2. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti di cui al successivo articolo 37, nonché quelli relativi alla decadenza dei Consiglieri comunali, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.

3. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare e per le eventuali revoche, ove ammesse.
4. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio o la Commissione, su proposta motivata del Presidente, deliberano con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità, ai sensi del successivo articolo.
5. L'adunanza aperta è convocata dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, o dal Presidente della Commissione, nei casi in cui si ritenga utile o necessario l'intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere. Tali sedute hanno carattere straordinario, e alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, ~~delle Circoscrizioni~~, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche, sindacali interessate ai temi da discutere. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi di rappresentanti come sopra indicati, o invitati, che portano il loro contributo di opinione, di conoscenza e di sostegno, e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali interessati. Durante le sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.
6. Alle sedute del Consiglio e delle commissioni ~~il Sindaco e gli Assessori partecipano prendendo posto in aula nel settore riservato all'esecutivo. Essi non concorrono alla formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo. Relazionano sulle proposte di deliberazione della Giunta; intervengono nelle discussioni consiliari limitatamente agli argomenti di loro competenza. A tal fine l'Assessore delegato è tenuto a partecipare alla seduta consiliare.~~

Articolo partecipazione degli Assessori

Relatore sulle proposte di deliberazione

Possano intervenire a conclusione del dibattito

Intervengono se interrogati

Mozione interpellanze odg

Fatto personale

Limite di tempo per gli interventi

Art. 37 (Sedute segrete)

1. La seduta è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone fisiche che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse. La determinazione di procedere in seduta segreta è accompagnata da succinta motivazione.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, il Consiglio o la

Commissione, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, deliberano il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.

3. Durante la seduta segreta del Consiglio possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio stesso ed al Segretario Generale, il Vice Segretario ed il Responsabile dell'Ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.
Durante la seduta segreta di una Commissione può restare in aula, oltre ai componenti la Commissione, il segretario della stessa, vincolato al segreto d'ufficio.
Il verbale e la registrazione delle sedute segrete è conservato a cura del Segretario Generale del Comune. Esso può essere consultato esclusivamente dai componenti del Consiglio C

Art. 38

(Partecipazione dei Revisori o soggetti collegati all'Amministrazione)

1. I Revisori dei Conti sono ammessi ai lavori del Consiglio e delle Commissioni nelle sedute in cui si trattano l'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di Piani finanziari, l'approvazione del ~~Conto Consuntivo~~ Rendiconto di Gestione e in ogni altra seduta nella quale la loro partecipazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio o dai Presidenti delle Commissioni utile o necessaria al fine dello svolgimento dei lavori.
2. Possono essere altresì convocati dal Presidente per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio anche singoli Dirigenti, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.
3. In particolare, il Dirigente del Settore economico – finanziario ~~o un suo delegato~~ partecipa alle sedute di cui al comma 1, ai fini dell'espressione dei pareri previsti dalla legge, in relazione agli emendamenti proposti in aula sui testi sottoposti all'esame del Consiglio o delle Commissioni.
4. Su tali emendamenti possono essere chiamati ad esprimere la propria valutazione tecnica anche i Revisori dei Conti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Il Presidente del Consiglio o il Consiglio a maggioranza, o il Presidente di una Commissione o la Commissione a maggioranza, possono invitare a partecipare alle rispettive sedute, in qualità di relatori, i rappresentanti di Istituzioni, i Presidenti di Aziende o di Enti dipendenti dall'Amministrazione comunale o di Società a partecipazione comunale, nonché i rappresentanti del Comune in altri Enti e i consulenti incaricati dall'Amministrazione.

Sistemare l'articolo dei revisori comma 1

Art. 39

(Termine della seduta)

1. Qualora sia stato preventivamente fissato il termine temporale per la chiusura della seduta e allo scadere di esso sia in corso la discussione o la votazione di un argomento, la seduta continua sino all'esaurimento di tale argomento, ~~salvo diversa determinazione del Presidente.~~

2. Il Consiglio può tuttavia decidere, con il voto dei $\frac{2}{3}$ dei presenti, di continuare i lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli argomenti iscritti nel programma dei lavori o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.